



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'udienza del 12 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9217/17 R.G. promossa

DA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo La Cava, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Catania;

- resistenti contumaci -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio **[REDACTED]** ha evocato le Amministrazioni scolastiche in epigrafe indicate chiedendo quanto segue:

“1. *Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte disponendo la immediata sospensione del provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Catania e di quelli inseriti in domanda del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dalla ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;*



La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione *ex art. 1* co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 *ex art. 1* comma 96 lettera a) L. n 107/2015.

In conclusione, va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assegnato ad una scuola Secondaria di I grado dell'Ambito Territoriale Sicilia 0010, e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare il ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito.

La domanda di condanna al risarcimento del danno, invece, va rigettata in mancanza di allegazione e prova di un danno ingiusto risarcibile giacché cagionato *contra ius e non iure*, ovvero sia di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale ad una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del ricorrente, causalmente riconducibile ad un comportamento quantomeno colposo dell'Amministrazione scolastica.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili avendo agito l'Amministrazione scolastica secondo le disposizioni del CCN per la mobilità del personale docente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9217/2017 R.G.;

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Dichiara il diritto del ricorrente ad essere assegnato ad una scuola Secondaria di I grado dell'Ambito Territoriale Sicilia 0010, e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare il ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito.

Declina la domanda di risarcimento del danno.

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Catania, 12/02/2019

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu

